

## **STATUTO - PROPOSTA**

### **TITOLO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

##### **Articolo 1**

###### **Finalità ed autonomia dell'Università**

1. L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con sede legale in Modena, via dell'Università, 4, di seguito denominata "Università" o "Ateneo", è persona giuridica pubblica dotata di piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, ed è sede di libera ricerca e libera formazione con il fine dell'elaborazione e della trasmissione critica delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. L'Università realizza i propri fini in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, promuovendo la ricerca, lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la preparazione culturale e professionale degli studenti.
3. L'Università realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi affermati dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi che fanno espressamente riferimento alle Università nonché dei principi generali dell'ordinamento.
4. L'Università persegue i propri fini istituzionali mediante il contributo di tutto il personale, degli studenti e la partecipazione di persone ed enti esterni.
5. L'Università favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, anche a mezzo di Assemblee di Ateneo, garantendo la circolazione delle informazioni all'interno dell'Ateneo nonché la loro diffusione all'esterno.
6. L'Università favorisce lo sviluppo del processo di internazionalizzazione degli studi universitari, promuovendo accordi e protocolli con Università straniere volti anche a realizzare la mobilità di docenti e ricercatori, a progettare corsi di formazione universitari condivisi e a rilasciare titoli congiunti, nonché a prevedere l'attivazione di insegnamenti, corsi di studio e forma di selezione svolti in lingua straniera.
7. L'Università adotta un Codice Etico di Ateneo, i cui principi e valori costituiscono parte integrante del presente Statuto.

##### **Articolo 2**

###### **Principi generali di programmazione, organizzazione e verifica**

1. L'Università realizza le sue finalità tramite l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi ed in conformità ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.
2. L'Università valuta l'attività didattica e di ricerca alla luce dei criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito.

3. L'Università conforma l'organizzazione e l'attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e trasparenza, di sussidiarietà nei rapporti tra amministrazione centrale e strutture periferiche di individuazione delle competenze e responsabilità di tutto il personale e di promozione del merito, operando, altresì, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 165/01 s.m.i., una chiara e razionale distinzione fra funzioni d'indirizzo, attribuite alle cariche monocratiche e collegiali di origine elettiva e funzioni gestionali proprie della dirigenza.
4. L'Università garantisce il pieno rispetto dei principi di democrazia e rappresentatività nella costituzione, nel funzionamento, nello scioglimento e revoca degli organi di indirizzo monocratici e collegiali, con modalità, procedure e garanzie che costituiscono oggetto di specifica disciplina del relativo Regolamento elettorale; essa promuove il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici e alle cariche pubbliche, anche mediante la previsione di quote minime riservate alle donne.
5. Anche ai fini della diffusione sul territorio dell'offerta di formazione universitaria, l'Università si articola, secondo il modello organizzativo a rete di sedi universitarie così come definito dal presente statuto, nelle sedi di Modena e di Reggio Emilia.
6. Per la realizzazione dei fini specificati nell'art.1 del presente Statuto, l'Università provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e di insegnamento dei singoli docenti e ricercatori e dell'autonomia delle strutture e degli interessi formativi degli studenti. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre Università, con Enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, anche attraverso l'istituzione di centri, consorzi, fondazioni e la stipula di convenzioni e contratti. L'università favorisce il trasferimento tecnologico sul territorio ed, a tal fine, promuove la creazione di società con le caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nel rispetto del Regolamento adottato in materia dall'Università.
7. Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti è riservato alle strutture universitarie didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di organizzare in piena autonomia l'attività di insegnamento, al fine di garantirne la coerenza con gli ordinamenti curriculari e assicurare il buon andamento dell'attività didattica.
8. Al fine di consentire un più proficuo rapporto tra docenti e studenti, l'Università può determinare con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di studio e di master universitario.
9. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. In particolare l'Università può partecipare, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341, e successive modificazioni ed integrazioni, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.
10. Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati anche in relazione a standard di costi dei servizi didattici.

### **Articolo 3**

#### **Organizzazione a rete di sedi universitarie**

1. L'organizzazione e lo sviluppo dell'Università a rete di sedi avviene nel rispetto del principio della pari dignità di entrambe le sedi.

2. L'Università assicura uno sviluppo coordinato delle attività didattiche e di ricerca nelle due sedi, tenendo conto delle loro specifiche caratteristiche e vocazioni e secondo criteri di complementarità, sussidiarietà ed integrazione, nonché di efficacia e di efficienza.
3. L'Università assicura un riparto di risorse finanziarie tali da garantire condizioni di sviluppo omogenee tra le sedi, rappresentando la destinazione di rispettive risorse nei bilanci preventivo e consuntivo di Ateneo nel rispetto, comunque, del principio dell'unicità del bilancio.
4. Le due sedi sono rappresentate in seno al Consiglio di indirizzo di cui all'art.\_\_\_\_

#### **Articolo 4**

##### **Diritto allo studio**

1. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto agli studi universitari, favorendo con opportune scelte organizzative e partecipative l'integrazione di studenti diversamente abili e stranieri. In tale ambito organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti in modo da renderne più proficuo lo studio, da promuoverne una compiuta partecipazione alle attività formative e da facilitarne i successivi accessi professionali.
2. L'Università concorre alle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, dal relativo regolamento, nonché dalle successive modificazioni ed integrazioni, la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, ai Centri Universitari Sportivi attivi presso le due sedi, sotto il controllo del Comitato per lo Sport universitario dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

#### **TITOLO II**

#### **ORGANI DELL'UNIVERSITÀ**

##### **Articolo 5**

##### **Organi di Ateneo**

1. Sono organi dell'Università: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il Direttore Generale.
2. Il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono organi centrali di governo.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti è un organo di vigilanza e controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Università.
5. Il Nucleo di valutazione è un organo di verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, circa la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché, l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

6. Il Direttore Generale è organo di gestione, nei limiti delle competenze demandate dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. Sono inoltre organi di gestione i Dirigenti, nell'ambito dei relativi incarichi dirigenziali.

## **Articolo 6**

### **Rettore**

1. Spettano al Rettore:

- 1) la rappresentanza legale e processuale dell'Università ad ogni effetto di legge;
- 2) le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
- 3) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
- 4) la funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
- 5) la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
- 6) la funzione di proposta del direttore generale ai sensi dell'art. \_\_\_\_;
- 7) la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti per violazioni del Codice Etico di Ateneo, secondo le modalità previste dagli artt. \_\_\_\_;
- 8) la stipulazione dei contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 L. 240/2010, su proposta dei competenti organi accademici;
- 9) la nomina, per ciascuna sede, di un pro Rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia della sede stessa e dotato di poteri decisionali e di firma disciplinati dal Regolamento Generale d'Ateneo. Il pro Rettore più anziano nel ruolo, ovvero, in caso di sua assenza o di impedimento, l'altro prorettore, sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, nonché in caso di cessazione anticipata dall'ufficio fino all'entrata in carica del nuovo eletto. I due Prorettori partecipano alle sedute del Senato Accademico senza diritto di voto;
- 10) ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

2. In caso di necessità ed urgenza il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva dell'organo competente.

3. Il Rettore è eletto tra i Professori ordinari in servizio presso università italiane. L'elettorato attivo spetta ai Professori di ruolo e fuori ruolo e ai Ricercatori dell'Ateneo, nonché, con voto ponderato, al Personale tecnico-amministrativo ed ai rappresentanti degli Studenti negli organi dell'Ateneo. Il Rettore dura in carica sei anni ed il mandato non è rinnovabile.

## **Articolo 7**

### **Senato Accademico**

1. Spetta al Senato Accademico:

- 1) formulare proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31

- marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi , sedi, dipartimenti, strutture di cui all'art. \_\_\_\_\_ ;
- 2) approvare il Regolamento Generale di Ateneo;
  - 3) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture di cui all'art. \_\_\_\_\_ , in materia di didattica e di ricerca, nonché il Codice Etico di Ateneo;
  - 4) svolgere le funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di cui all'art. \_\_\_\_\_ ;
  - 5) proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
  - 6) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;
  - 7) (eventuale) propone/nomina n. componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. \_\_\_\_\_
  - 8) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti

2. Il Senato Accademico, che non può superare comunque le trentacinque unità, è composto da:

- il Rettore;
  - i due pro Rettori (senza diritto di voto<sup>1</sup>);
  - il Direttore Generale (senza diritto di voto) o, in caso di sua assenza o impedimento, il Dirigente più anziano in ruolo (senza diritto di voto)<sup>2</sup>;
  - una rappresentanza dei Direttori di Dipartimento, nella proporzione di almeno un terzo dei componenti , [...];
  - una rappresentanza delle “strutture di raccordo” [...];
  - una rappresentanza dell'alta formazione e delle Scuole di Dottorato [...];
  - una rappresentanza delle aree disciplinari [ 6];
  - una rappresentanza dei Ricercatori [...];
- 9) una rappresentanza elettiva degli studenti di tutti i livelli di formazione (non inferiore al 15%) [...].<sup>3</sup>

3. I componenti elettivi del Senato Accademico durano in carica per quattro anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni accademici e sono rinnovabili una sola volta.

---

<sup>1</sup> Non computati nel limite massimo di 35

<sup>2</sup> Non computati nel limite massimo di 35

<sup>3</sup> Si potrebbe prevedere, come nella versione attuale dello Statuto, una limitazione del diritto di voto degli studenti ad alcune materie espressamente individuate.

## Articolo 8

### Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le attribuzioni affidate espressamente ad altri organi di cui al precedente art. 5, dalle leggi e dal presente Statuto.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) indicare l'indirizzo strategico dell'Ateneo;
- 2) approvare la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
- 3) vigilare sulla sostenibilità finanziaria delle attività;
- 4) deliberare, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi;
- 5) adottare il regolamento di amministrazione e contabilità;
- 6) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui all'art. \_\_\_\_\_;
- 7) trasmettere al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
- 8) conferire l'incarico di Direttore Generale di cui all'art. \_\_\_\_\_;
- 9) esercitare funzioni disciplinari relativamente ai professori e ricercatori universitari, (*senza la presenza degli studenti*) ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_;
- 10) approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo \_\_\_\_\_;
- 11) esprime parere obbligatorio sui regolamenti e sul Codice Etico di Ateneo, di cui al precedente art. \_\_\_\_\_;
- 12) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 componenti, di cui:

- il Rettore;
- una rappresentanza degli studenti pari almeno al 15% (*quindi pari ad almeno 2*);
- nr. \_\_\_ componenti, di cui almeno tre esterni all'Università, designati secondo le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

4. Non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, un numero di consiglieri non inferiore a tre; fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non sono computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'Ateneo medesimo.

5. Nella nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovrà essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

6. Presiede il Consiglio di Amministrazione: ipotesi A): il Rettore; ipotesi B): uno dei consiglieri esterni ai ruoli dell'Ateneo, eletto dal Consiglio stesso con le modalità indicate in apposito Regolamento elettorale.

7. Partecipa al Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale, senza diritto di voto.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta, ad eccezione degli studenti che restano in carica per due anni accademici, e sono rinnovabili una sola volta .

## **Articolo 9**

### **Divieto di cumulo di cariche e decadenza**

#### **dei componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione**

#### **Elettorato passivo per cariche accademiche**

#### **Regime di tempo pieno**

#### **Incompatibilità per cause pendenti**

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte, essere componenti di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di Dipartimento, ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente della Scuole di Specializzazione o fare parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di Specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR.

2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute decadono dalla carica.

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

4. La condizione di Professore o Ricercatore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle seguenti cariche accademiche: Rettore, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Senato Accademico, Direttore di Dipartimento. Per essere eletti i Professori e Ricercatori devono aver optato per il regime a tempo pieno o aver presentato anteriormente alla votazione una dichiarazione di opzione da far valere in caso di nomina.

5. Non può ricoprire la carica di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile, penale od amministrativo, con l'Università.<sup>4</sup>

## **Articolo 10**

### **Rappresentanze studentesche**

---

<sup>4</sup> La norma è mutuata dall'art. 63, comma 4, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000).

1. E' garantita la rappresentanza degli studenti nei seguenti organi: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consiglio di Dipartimento, “*organo deliberante delle strutture di raccordo fra Dipartimenti*” e Commissione paritetica docenti-studenti.
2. L'elettorato passivo è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca dell'Università. Il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.
3. I rappresentanti degli studenti possono accedere ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

## **Articolo 11**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con Decreto del Rettore ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
2. I componenti ed i supplenti del Collegio durano in carica per quattro anni e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta. E' vietato il conferimento dell'incarico a personale dipendente di questo Ateneo. Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
3. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

## **Articolo 12**

### **Nucleo di Valutazione**

1. Il Nucleo di Valutazione è costituito da sette componenti, ai sensi della Legge 19 ottobre 1999, n. 370 e s.m.i., con soggetti di elevata qualificazione professionale, in prevalenza esterni all'Ateneo, il cui *curriculum vitae* è reso pubblico sul sito Internet di Ateneo. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione può essere individuato tra i Professori di ruolo dell'Ateneo.
2. Spetta al Nucleo di valutazione la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui all'art. \_\_\_\_, nonché la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari di contratto di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e l'attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale.

### **Articolo 13**

#### **Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico e regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. Il trattamento economico spettante è determinato in conformità a criteri e parametri fissati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
2. Spetta al Direttore Generale, in collaborazione con i Dirigenti, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
3. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico.

### **Art. 14**

#### **Consiglio di Indirizzo**

1. Il Consiglio di Indirizzo è organismo di consultazione, rappresentativo delle realtà territoriali e istituzionali delle due sedi, della comunità degli *ex alumni*, degli ordini professionali, delle imprese, delle associazioni scientifiche e culturali e delle persone fisiche e giuridiche che a vario titolo possono essere interessate e coinvolte nella realtà universitaria.
2. Il Consiglio di Indirizzo ha funzioni di indirizzo e proposta in merito ad attività scientifiche, didattiche e culturali.

### **TITOLO III**

#### **AUTONOMIA REGOLAMENTARE**

[...]

### **Art. 15**

#### **Regolamenti di Ateneo e altri Regolamenti**

1. Nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente Statuto, la disciplina di dettaglio circa l'organizzazione, l'amministrazione, finanza e contabilità, gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi studio, le strutture, la costituzione ed il funzionamento degli organi dell'Ateneo, le procedure elettorali e quant'altro necessario od utile alla realizzazione dei fini dell'Università sono disciplinati da appositi regolamenti, quali il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità e da Regolamenti di dettaglio.

*Inserire modalità di approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo e dei Regolamenti di dettaglio.*

## **Art. 16**

### **Regolamenti delle strutture**

[...]

## **TITOLO IV**

### **STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'**

## **Art. 17**

### **Strutture didattiche e di ricerca**

1. L'Ateneo si articola in:
  - Dipartimenti, cui competono funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative, di ricerca e attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;
  - strutture di raccordo tra più Dipartimenti, nell'ambito della didattica, definite "Scuole di Ateneo", di cui al successivo art. \_\_\_\_\_;
  - strutture interdipartimentali, di ricerca o di servizio, definite "Centri", di cui ai successivi artt. \_\_\_\_\_.
2. Le strutture dipartimentali e interdipartimentali sono strutture assembleari, democratiche e di ampia rappresentatività
3. L'istituzione e la disattivazione dei Dipartimenti, delle Scuole di Ateneo e dei Centri avviene con Decreto rettorale, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.

## **Art. 18**

### **Dipartimenti**

1. I Dipartimenti sono strutture organizzative di base dell'Ateneo, responsabili delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, di servizio agli studenti, e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate. I Dipartimenti sono strutture stabili, incardinate in una delle due sedi dell'Ateneo.
  2. Ai Dipartimenti afferiscono docenti e ricercatori di Settori Scientifico Disciplinari (S.S.D.) omogenei e affini, e le unità di personale tecnico-amministrativo a esso assegnate. Possono essere istituiti Dipartimenti a carattere interdisciplinare, purché fondati su collaudate e solide esperienze sia di ricerca multidisciplinare e innovativa, sia relative a specifici aspetti della didattica.
  3. Per consentire un'adeguata copertura delle attività didattiche e di ricerca, a ciascun Dipartimento dovrà afferire un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque.
  4. La costituzione di un Dipartimento richiede che vi sia coerenza tra i requisiti di ricerca e quelli di didattica che lo caratterizzano, e richiede altresì che il numero minimo dei componenti necessario per la costituzione sia rappresentato da personale docente di ruolo.
-

5. La formazione di un nuovo Dipartimento dovrà rispondere alla previsione che il quorum costitutivo non sia destinato a venir meno negli anni immediatamente successivi per eventi programmabili, salva la contestuale previsione delle modalità di ricostituzione del numero legale secondo i criteri di composizione preveduti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. I requisiti minimi che un Dipartimento dovrà garantire in termini di numero di corsi di studio e copertura dei crediti formativi negli insegnamenti caratterizzanti nei settori disciplinari previsti dall'ordinamento didattico sono previsti da apposite norme regolamentari.

La rimanente parte delle risorse didattiche potrà essere fornita da altri Dipartimenti, nell'ambito del coordinamento operato dalle Scuole di Ateneo.

7. Spetta ai Dipartimenti:

- a) formulare i piani pluriennali di sviluppo ed avanzare al Consiglio di Amministrazione le relative richieste di spazi, di risorse finanziarie, di personale docente e ricercatore e di personale tecnico-amministrativo, in funzione dell'attività di ricerca programmata, delle esigenze didattiche e dei servizi di supporto alla didattica;
- b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse didattiche necessarie a sostenere e garantire l'attivazione dei Corsi di studio anche attraverso le Scuole di Ateneo;
- c) organizzare e coordinare l'attività didattica dei Corsi di studio, quelle di tutorato e di orientamento, nonché le attività culturali che per legge afferiscono ai Dipartimenti;
- d) collaborare, nell'ambito delle proprie competenze disciplinari e linee di ricerca, ai corsi di dottorato;
- e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovrintendere al buon andamento delle attività didattiche anche attraverso le Scuole di Ateneo, alla luce anche delle proposte formulate dal Nucleo di Valutazione e d'intesa con i Consigli e collegi didattici direttamente interessati e con la Commissione didattica, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
- f) verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, alla luce anche delle proposte formulate dal Nucleo di Valutazione;
- g) esprimere parere obbligatorio<sup>6</sup> su quanto previsto alla lettera i) dell'articolo 8, comma 2; (nota: attualmente la lettera i) dell'art. 8 parla del parere obbligatorio sulle contribuzioni degli studenti);
- h) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;
- i) aggiungere disposizioni sulla valutazione (v. Di Toma)**
- j) svolgere attività di ricerca e di consulenza in base a contratti o convenzioni;
- k) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il regolamento di Dipartimento secondo le procedure del presente Statuto;
- l) approvare la relazione tecnica predisposta dalla Commissione Didattica in merito alla ipotesi di determinazione del numero massimo di iscrizioni ad un corso di studio;

---

<sup>6</sup> Questa attività non è contemplata nella relazione Fontana/Donini sui Dipartimenti. Valutare se mantenere.

- m) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente Statuto relative ai Dipartimenti, sui regolamenti relativi ai Dipartimenti e negli altri casi previsti;
- n) esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dal presente Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai regolamenti dei Dipartimenti

## **Art. 19**

### **Organi di indirizzo del Dipartimento**

1. Sono organi di indirizzo del Dipartimento: il Direttore e il Consiglio di Dipartimento e la Giunta, se costituita.

2. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio tra i Professori di ruolo di prima fascia ed è nominato con decreto del Rettore. In caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. Le modalità di elezione sono indicate da apposito Regolamento elettorale. La carica ha durata QUADRIENNALE, ed è rinnovabile per un solo mandato consecutivo. Il Direttore, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art\_\_\_ (vedi Titolo VII) del presente Statuto, ha la rappresentanza legale e processuale del Dipartimento, presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta, ove istituita, e ne cura l'esecuzione dei deliberati, promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il Vicedirettore è nominato con Decreto rettorale.

3. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori e ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) afferenti al Dipartimento, da almeno tre rappresentanti, ove possibile, del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei Professori di ruolo del Dipartimento, da un rappresentante degli iscritti a ciascun Dottorato di ricerca afferente al Dipartimento, da un rappresentante delle unità di personale non strutturato che abbiano un rapporto di collaborazione per attività di ricerca retribuito con l'Ateneo non inferiore a due anni e dal segretario amministrativo, come previsto nell'art..... Le componenti elettive del Consiglio dei Dipartimento durano in carica quattro anni accademici; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici. Sono rieleggibili una sola volta.

4. La Giunta, la cui composizione e competenza sono disciplinate dal Regolamento di Dipartimento, ove costituita, coadiuva il Direttore con funzioni istruttorie e di coordinamento. Il Consiglio, nell'esercizio delle proprie prerogative, può delegare talune attività o compiti alla Giunta, che, comunque, li esercita nei contenuti e nei limiti di tale delega.

5. Sono compiti comunque non delegabili, salve ulteriori delimitazioni fissate dal regolamento del Dipartimento: le delibere sulla programmazione didattica e sui piani pluriennali di sviluppo, l'approvazione del regolamento del Dipartimento, l'approvazione della relazione annuale

sull'attività didattica, la decisione di impegni di spesa superiori ai limiti obbligatoriamente fissati nel regolamento, la costituzione di consigli di corso di studio di cui all'art.....

## **Art. 20**

### **Organi di gestione amministrativa del Dipartimento**

1. Il Segretario Amministrativo di Dipartimento è organo cui compete in via esclusiva la gestione amministrativa
2. Il Segretario amministrativo ha la responsabilità amministrativo - contabile del Dipartimento, fa parte di diritto del Consiglio di Dipartimento e della Giunta, se costituita, senza diritto di voto e con funzioni di segretario.

## **Art. 21**

### **Organi di gestione didattica del Dipartimento**

1. Sono organi di gestione didattica del Dipartimento: i Consigli di Corsi di Studio se costituiti e la Commissione paritetica;
2. I Consigli di Corso di Studio sono costituiti da tutti coloro che hanno la responsabilità di insegnamenti ufficiali afferenti al Corso di studio, da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero pari al 15% dei professori di ruolo e da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, secondo modalità definite dal regolamento di Dipartimento.
3. I Consigli di Corso di studio hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alla costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea, come stabilito dal regolamento di Dipartimento. I presidenti dei consiglio di corso di studio sono eletti dai rispettivi consigli tra i professori di ruolo di prima fascia ovvero, in mancanza o in caso di indisponibilità, tra i professori di ruolo che ne fanno parte e sono nominati con decreto del rettore. Le modalità di elezione sono contenute in apposito regolamento elettorale.
4. I Consigli di Corso di studio formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche, formulano, altresì, proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore.
5. La commissione paritetica è composta da ??? docenti e ?? studenti. Svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori. Individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse. Formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
3. Le attribuzioni degli organi del Dipartimento e le modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo e, nel rispetto di questo, dai singoli Regolamenti di Dipartimento. Le modalità di elezione e di designazione delle rappresentanze sono disciplinate dal apposito Regolamento elettorale.

## **Art. 22**

### **Strutture di raccordo di Dipartimenti**

1. Possono essere istituite, previa delibera del senato accademico e del Consiglio di amministrazione, delle strutture di raccordo, tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare.
2. Le strutture di raccordo hanno funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni.
3. Le strutture di raccordo tra dipartimenti che svolgono funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
4. Le strutture di raccordo di cui al comma 1, potranno essere istituite in numero proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo e comunque non superiore a dodici.

### **Art. 23**

#### **Dottorati di ricerca**

1. L'Università istituisce ed organizza i corsi e le scuole di Dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con apposito regolamento in conformità con il regolamento didattico di Ateneo nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 24**

#### **Consigli dei corsi di specializzazione.**

##### **Altri Consigli o Collegi didattici**

Nel rispetto delle norme di legge, del presente Statuto, del regolamento generale e del regolamento didattico di Ateneo, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento dei consigli dei corsi di specializzazione, nonché dei consigli o collegi didattici, comunque denominati, preposti ai corsi di Master universitario, ovvero alle altre attività didattiche integrative istituite dall'Ateneo, sono disciplinate da appositi regolamenti, ovvero dai regolamenti dei singoli corsi di studio.

### **Art. 25**

#### **Centri Interdipartimentali di ricerca**

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplicino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca .
2. I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attività.
3. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. Le norme del presente Statuto relative ai Dipartimenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai Centri interdipartimentali di ricerca.

#### **Art. 26**

##### **Centri di servizio**

1. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale e per razionalizzare il sistema bibliotecario, il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle strutture interessate, sentito il Senato Accademico, può istituire Centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo.

#### **TITOLO V**

##### **RAPPORTI CON L'ESTERNO**

[...]

#### **TITOLO VI**

##### **UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

#### **Art.**

##### **Funzioni dirigenziali**

1. Nel rispetto della vigente normativa sulla dirigenza, gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore Generale al personale incardinato nei ruoli della dirigenza pubblica.

2. L'incarico può essere revocato con atto motivato dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nell'azione amministrativa.

3. I Dirigenti sono tenuti a concordare annualmente col Direttore Generale gli obiettivi annuali, secondo le procedure o modalità definite da apposito regolamento.

4. I Dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati, operano in condizioni di autonomia e responsabilità anche nei confronti degli Organi di indirizzo. Sono direttamente responsabili della attuazione in termini di efficienza e di correttezza amministrativa dei compiti loro affidati

#### **Art.**

##### **Coperture assicurative**

1. L'Università assume l'iniziativa di attivare tutte le coperture assicurative necessarie riguardo a tutti i rischi di responsabilità gravanti sul Rettore, sui Prorettori, sui Direttori e Segretari di Dipartimento e strutture assimilate, nonché sui *Presidi di Facoltà* e sui componenti il Consiglio d'Amministrazione collegati alla propria attività.

2. Il Regolamento Generale di Ateneo fissa limiti e modalità di detta copertura assicurativa.

**Art.**

**Comitato per le pari opportunità**

1. E' istituito un Comitato per le pari opportunità al fine di contribuire allo sviluppo di condizioni di effettiva pari opportunità all'interno dell'Ateneo e di promuovere o sollecitare tutte le iniziative di cui alla legge 125/91 ed al D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato per le pari opportunità.

**TITOLO VII**

**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 46**

**Norme di attuazione**

Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al Regolamento generale di Ateneo e agli appositi regolamenti attuativi previsti dallo Statuto.

**Art.**

**Cariche elettive**

1. Le cariche di Presidente di Consiglio di corso di studio, Presidente e componente del Nucleo di valutazione, Direttore di Dipartimento e *delle "Scuole"*, componente elettivo del Senato Accademico e *Consiglio di Amministrazione*<sup>7</sup>, salvo che non sia diversamente disposto, non sono cumulabili, hanno durata quadriennale, e non possono protrarsi, consecutivamente, più di due mandati.
2. Le cariche di cui al primo comma sono assunte all'inizio dell'anno accademico successivo a quello dell'elezione. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il neo eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per quattro anni, ivi compreso quello della nomina, salvo che per i componenti elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e per il Presidente e i componenti del Nucleo di valutazione, che restano in carica per la durata residua del quadriennio in corso al momento della nomina.
3. Nel computo del mandato, ai fini della rieleggibilità, non si computano le porzioni di mandato uguali o minori ad un anno.

**Art.**

**Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali**

1. Salvo che non sia diversamente disposto, per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza, anche con mezzi telematici.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

---

<sup>7</sup> Potrebbe essere limitato ai soli studenti per i quali il mandato è biennale....

3. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
4. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.
5. Salvo che non sia diversamente disposto, nei casi in cui è richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro trenta giorni, l'organo richiedente può prescindere dal parere stesso, ovvero può reiterare la richiesta di parere assegnando un ulteriore termine.

**Art.**

**Competenza disciplinare**

1. E' istituito un Collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da Ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno , secondo le seguenti modalità: \_\_\_\_\_.
2. Spetta al Collegio di disciplina lo svolgimento della fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e l'espressione di parere conclusivo in merito. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
3. Il procedimento disciplinare si svolge con le modalità previste all'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art.**

**Esenzione dall'attività didattica.**

1. Il Rettore è esentato, a sua richiesta, dall'attività didattica per la durata della carica.
2. I Prorettori, *i Presidi di Facoltà* ed i Direttori di Dipartimento possono essere esentati parzialmente, su motivata richiesta, dall'attività didattica, per tutta la durata della loro carica. L'esenzione parziale è concessa con decreto del Rettore.

**Art.**

**Revisione dello statuto**

1. La revisione dello Statuto può avvenire su proposta del Rettore e/o di due terzi del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.
2. Le relative deliberazioni sono adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta a maggioranza assoluta dei componenti, tranne che per le deliberazioni relative a modifiche della composizione degli organi collegiali e dell'elettorato attivo e passivo di tutte le cariche, che devono essere adottate con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.
3. Le modifiche di Statuto che costituiscono conseguenza necessitata e senza margini di scelta di norme a livello nazionale e regionale, sono deliberate, anche a seduta disgiunta, dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione e sono emanate dal Rettore con proprio decreto soggetto agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

**Art.**

**Consiglio dei Garanti e Difensore civico**

1. Come organo di supporto sul piano tecnico – giuridico, degli organi di governo dell’Ateneo, può essere costituito il Consiglio dei garanti con il compito di formulare parere, su propositi degli organi stessi, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione dello Statuto e dei regolamenti di autonomia, ovvero alla loro modifica o revisione. Il Consiglio dei Garanti è costituito da tre membri designati, con il loro consenso, dal Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, su proposta del Rettore, tra i docenti, ricercatori o dirigenti dell’Ateneo di comprovata preparazione ed esperienza sul piano giuridico – amministrativo.
2. L’Ateneo può istituire il Difensore civico, come organo di garanzia dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’attività dell’Università. Il Difensore civico è scelto tra persone di particolare qualificazione esterna all’Ateneo. Il regolamento generale di ateneo disciplina le modalità ed i criteri di costituzione ed il funzionamento degli Consiglio dei garanti e del Difensore civico.

**Art.**

**Rappresentanza processuale dell’Università**

1. La rappresentanza processuale dell’Università spetta al Rettore, che si avvale prioritariamente dell’Avvocatura interna di Ateneo.
2. Spetta altresì la rappresentanza processuale ai Direttori di Dipartimento per quanto concerne la responsabilità contrattuale ed aquiliana connessa all’esercizio delle funzioni istituzionali, avvalendosi esclusivamente dell’Avvocatura interna di Ateneo.

**Art.**

**Norme transitorie**

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i competenti organi avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
2. Gli organi collegiali decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal presente Statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della Legge 240/2010, vale a dire entro il 31 luglio 2011, restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del presente Statuto.
3. Il mandato del Rettore in corso è prorogato di due anni e non è rinnovabile.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui agli articoli \_\_\_\_\_ (*Rettore, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione*) sono considerati anche i periodi già espletati nell’Ateneo all’entrata in vigore del presente Statuto.

**Art.**

**Entrata in vigore dello statuto**

Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione del decreto rettorale sulla Gazzetta Ufficiale.